



## *Il Presidente del Consiglio di Stato*

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205, contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, ed in particolare l'art. 1, comma 7, secondo il quale "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione";

VISTO l'art. 1, comma 8, della legge n. 190 cit. che dispone che l'organo di indirizzo politico adotti e trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTO l'art. 5, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base al quale la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha soppresso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ha definito le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, emanato ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 165/2001;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in data 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 58 in data 22 maggio 2013 con il quale il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nella persona del dott. Gianfranco Vastarella, dirigente di II fascia della Giustizia Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 111 in data 11 novembre 2013 con il quale il medesimo dirigente è stato incaricato quale responsabile per la trasparenza per il plesso Consiglio di Stato e TT.AA.RR;

VISTA la Delibera n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla CiVIT in data 6 settembre 2013, approvato dalla predetta Commissione in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7 in data 30 gennaio 2014 con il quale è stato adottato il Piano per la prevenzione della corruzione da applicare nell'ambito della Giustizia Amministrativa per il periodo 2014 - 2016;

VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione di adeguare, per l'anno 2015, il Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7 in data 30 gennaio 2014, con gli aggiornamenti ritenuti necessari;

RITENUTO di dover confermare, con le integrazioni proposte in allegato, il Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7, in data 30 gennaio 2014;

SENTITO il Segretario generale della Giustizia Amministrativa,

Decreta

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012 è confermato, con le integrazioni allegate, il Piano per la prevenzione della corruzione da applicare nell'ambito della Giustizia Amministrativa, per il periodo 2014 - 2016.

Roma, 30 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
Avv. Giorgio Giovannini





## *PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE*

### *NELL'AMBITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016*

#### *Aggiornamento per l'anno 2015.*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7 del 30 gennaio 2014 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) nell'ambito della giustizia amministrativa per il periodo 2014 - 2016. Il presente documento costituisce il primo aggiornamento del Piano, ai sensi dell'art. 1, c.8, l. 6 novembre 2012 n. 190.

Non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di proporre una più rilevante modifica del PTPC già approvato, che si conferma quindi in tutti i suoi contenuti, come integrati dal presente documento, non essendo state accertate significative violazioni alle prescrizioni del Piano (vedi relazione del Responsabile in data 15 dicembre 2014 pubblicata sul sito istituzionale della G.A.), non essendo intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione e non essendo pervenute proposte di miglioramento e contributi dai Referenti per una migliore definizione delle misure di contrasto e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.

L'Amministrazione, ha in corso la procedura per l'adozione del codice di comportamento di settore per la Giustizia Amministrativa. E' in corso di pubblicazione, altresì, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, il regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013.

2. Sul piano prescrittivo, si dispone che, a decorrere dal 2015, nelle procedure di evidenza pubblica debbano essere tenute distinte le funzioni di scelta del contraente da quelle relative alla predisposizione degli atti di gara ovvero da quelle connesse alla esecuzione del contratto.

Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara deve essere presieduta da un dirigente della G.A. diverso da quello che, per conto della stazione appaltante, sovrintende alla procedura di gara e alla sua esecuzione.

3. L'azione di aggiornamento dà conto dell'opportunità di ampliare il contenuto delle informazioni da pubblicare ai sensi di quanto previsto al punto 4.2.3, lettera b), del Piano. In tal senso, si ritiene opportuno estendere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti disciplinari attivati anche agli esiti dei procedimenti stessi, con salvaguardia delle esigenze di riservatezza del personale interessato.

Sul piano delle novità normative, si richiama l'attenzione sull'art. 8 del DL 24 aprile 2014 n. 66, conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha definito in maniera più puntuale gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e i tempi di pagamento, apportando modifiche agli artt. 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare la norma ha previsto che le pubbliche amministrazioni:

modifiche agli artt. 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare la norma ha previsto che le pubbliche amministrazioni:

- pubblichino i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;

- pubblichino e rendano accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. n. 33/2013;

- pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' e, a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'.

Gli schemi e le modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, con specifica dell'insieme minimo di dati di riferimento e degli schemi, del formato e dei tempi di pubblicazione sui predetti siti sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014.

Il DL n. 66 del 2014, con riferimento agli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo (artt. 2 e 6), prevede che:

- ciascuna Amministrazione pubblichino, in formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione ed il trattamento e riutilizzo, i propri bilanci di previsione e consuntivi nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci", di cui all'allegato A del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- i dati relativi alle entrate e alla spesa a preventivo e a consuntivo siano pubblicati secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al d.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, e che detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, sia in linea con il contenuto dell'allegato 1.1 "Piano finanziario", con una disaggregazione almeno sino al III livello, conforme allo schema di cui all'allegato 4 del DPCM in riferimento. Detta pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei competenti organi.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'Amministrazione il citato decreto prevede (artt. 9 e 10) che:

- le stazioni appaltanti elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

- l'Amministrazione pubblichino l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33 del 2013;

- a decorrere dall'anno 2015, le stazioni appaltanti elaborino un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti»;

- a decorrere dall'anno 2015, l'Amministrazione pubbliche, con cadenza trimestrale, l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33 del 2013;

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale, sia calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'art. 41, comma 1, del DL n. 66 citato stabilisce inoltre che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. E' previsto che, in caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indichino le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti e che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ne verifichi le attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

4. L'attività di pubblicazione riguarda tutti i Referenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria. Al fine di assicurare la concreta e compiuta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, ferme restando in capo ai Referenti le responsabilità - con effetti anche sulla valutazione delle performance organizzative ed individuali - connesse alla omessa o parziale pubblicazione dei dati di competenza, è stata realizzata una mappatura completa degli obblighi di pubblicità, integrata con le ultime novità legislative, riferibili alle singole strutture organizzative (all. 1) con individuazione di tempistica e responsabilità.

5. E' in corso la procedura per adeguare l'attuale sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, alla tabella 1 allegata d. lgs. n. 33 del 2013, recante la struttura - organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello - nella quale devono essere inseriti le informazioni e i dati previsti dal d. lgs. citato.

Tenuto conto che la corretta accessibilità alle informazioni presenti nel sito internet è condizione necessaria a garantire le misure di trasparenza previste dalla normativa vigente, è fissato nel 30 settembre 2015 il termine per il completo adeguamento del sito web della G.A. ai modelli, agli schemi standard ed alle specifiche tecniche indicati dal predetto decreto n. 33 del 2013 per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

6. La trasparenza, in quanto "indicatore di performance organizzativa" è in stretta connessione con il ciclo della performance della G.A. che tiene conto, anche sulla base del collegamento tra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, degli obiettivi di trasparenza indicati nel PTTI e delle azioni e misure contenute nel PTPC, nonché delle nuove responsabilità dirigenziali introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012.

L'analisi delle risultanze del monitoraggio, effettuato attraverso il riscontro tra le dichiarazioni dei Referenti e le risultanze documentali, ha evidenziato, nell'anno 2014, un tendenziale rispetto degli obblighi di pubblicazione e dei rispettivi tempi, avuto riguardo al flusso delle informazioni da pubblicare ed alla scelta, volta a garantire uniformità di dati, di individuare un unico ufficio deputato alla raccolta ed esame delle informazioni da pubblicare, centralizzando così l'inserimento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Con riguardo alle modalità di pubblicazione, sotto il profilo della fruibilità delle informazioni pubblicate, si fa rinvio a quanto indicato al punto 3.

7. L'attività di monitoraggio nel corso del 2015 è tesa a rendere compiuta e completa la pubblicazione di tutti i dati previsti dalla legge come obbligatori.

A tal fine, viene definito un cronoprogramma che dà conto delle attività da realizzarsi nel 2015.

Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Gennaio 2015
Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	
Adeguamento del sito web della G.A. ai modelli, agli schemi standard ed alle specifiche tecniche indicati dal predetto d. lgs. n. 33 del 2013 per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria	Settembre 2015
Controllo del Responsabile della Trasparenza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, a carico dei Referenti, di tutti i dati e le informazioni di competenza	Mensile
Interventi formativi in tema di trasparenza, etica, integrità, anticorruzione	Come da programmazione prevista nel PTPC
Adozione del Codice di comportamento della G.A.	In corso di pubblicazione
Adozione del Regolamento sull'accesso civico	